

**Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambiente di sistemi economici locali**

**ARTICOLO 1**

(Finalita' e oggetto)

1. Al fine di favorire la partecipazione delle istituzioni territoriali, delle parti sociali e degli altri soggetti pubblici e privati alla elaborazione ed attuazione degli strumenti di programmazione, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle comunita' locali, la presente legge disciplina il concorso della Regione Toscana alla elaborazione ed attuazione sperimentale di programmi di sviluppo integrato (PLS) nell'ambito di sistemi economici locali (SEL), con l'obiettivo di contribuire all'incremento dei livelli occupazionali.

2. La sperimentazione e' attuata nei Sel individuati dalla Giunta regionale in conformita' delle tipologie previste nel programma regionale di sviluppo (PRS).

**ARTICOLO 2**

(Contenuti e caratteristiche dei Pls)

1. I Pls consistono in un complesso organico di interventi o di azioni tra loro integrati o correlati, rilevante per lo sviluppo complessivo del Sel. Gli interventi e le azioni rispondono a requisiti di fattibilita' e di immediata eseguibilita', condizionabili esclusivamente alla disponibilita' dei relativi finanziamenti.

2. I Pls sono formati mediante procedimenti di concertazione tra enti locali, parti sociali, altri soggetti pubblici e privati interessati o comunque coinvolti.

3. I pls indicano il soggetto anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento complessivo dell'attuazione del programma.

**ARTICOLO 3**

(Indirizzi procedurali e modalita' di definizione)

1. La sperimentazione oggetto della presente legge e' promossa entro il 31 luglio 1997, in ciascun Sel individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla Provincia, che invita i Comuni, le Comunita' montane, le parti sociali e gli altri soggetti potenzialmente interessati, di cui all'art. 2, comma 2, a concorrere all'elaborazione e alla proposizione degli interventi e delle azioni.

2. La fase di promozione si conclude con la redazione di un protocollo preliminare contenente gli elementi essenziali del PIs. Il documento è sottoscritto tra gli enti locali, le parti sociali, gli altri soggetti pubblici e privati interessati o comunque coinvolti negli interventi, che si dichiarano disponibili a concorrervi con l'apporto di risorse e disponibilità espressamente finalizzate.

3. Il protocollo preliminare costituisce il quadro di riferimento per il processo di concertazione tra i soggetti che lo hanno sottoscritto, volto alla elaborazione e definizione del PIs. La fase di concertazione è attivata, coordinata ed assistita dalla Provincia, anche nel caso in cui essa vi partecipi direttamente.

4. Il PIs, è definito entro il 30 settembre 1997 con la stipulazione di una convenzione tra i soggetti che hanno partecipato alla sua formazione e che con essa si impegnano a concorrere alla sua attuazione.

#### ARTICOLO 4

(Concorso della Regione)

1. La Regione concorre alle sperimentazioni di cui agli articoli precedenti mediante l'erogazione di contributi per l'attuazione dei PIs.

2. La Giunta regionale determina entro il 15 luglio 1997 le modalità procedurali per l'applicazione della presente legge.

#### ARTICOLO 5

(Assegnazione dei finanziamenti)

1. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 4, sono inviate dalle Province alla Giunta regionale entro il 30 settembre 1997.

2. I contributi di cui all'art. 4 sono assegnati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base di una istruttoria effettuata da un nucleo tecnico di valutazione nominato dalla Giunta medesima, tenendo conto dei requisiti della fattibilità e della eseguibilità, nonché dei criteri della ricaduta sull'occupazione e della compartecipazione delle parti nell'attuazione dei progetti.

3. Per l'istruttoria del PLS il nucleo tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante tecnico della Provincia interessata, senza diritto di voto.

4. Il nucleo tecnico di valutazione conclude l'istruttoria di competenza entro il 31 ottobre 1997 ed il Consiglio regionale delibera, su proposta della Giunta, entro il 20 novembre 1997.

ARTICOLO 6  
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4, stabilito in complessive L. 4.000.000.000=, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "Spesa" del bilancio di previsione per l'anno 1997:

- di nuova istituzione:

capitolo 06900

"Spese di investimento per la sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali. (art. 4 LR 53/97)  
4.000.000.000=

- in diminuzione:

capitolo 50060

"Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo" 4.000.000.000=